



**Comune di Viareggio**  
Piazza Neri e Paolini  
55049 VIAREGGIO (LU)  
Tel. 0584 9661

## DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C\_L833 - C\_L833 - 1 - 2022-06-15 - 0053863

### VIAREGGIO

Codice Amministrazione: **C\_L833**

Numero di Protocollo: **0053863**

Data del Protocollo: **mercoledì 15 giugno 2022**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: PROTOCOLLO NR: 9231 - DEL 15/06/2022 -  
CPVIA - CAPITANERIA DI PORTO DI VIAREGGIO ORDINANZA N.75/2022  
DEL 14 GIUGNO 2022 - ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE.**

Note:

### MITTENTE:

CAPITANERIA DI PORTO VIAREGGIO



Ministero delle Infrastrutture  
e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO  
DI VIAREGGIO**  
*Servizio Personale Marittimo/Attività  
Marittime e Contenzioso  
Sezione Demanio e Contenzioso*

Al  
Comune di Viareggio  
[comune.viareggio@postacert.toscana.it](mailto:comune.viareggio@postacert.toscana.it)  
Comune di Camaiore  
[comune.camaiore@cert.legalmail.it](mailto:comune.camaiore@cert.legalmail.it)  
Comune di Pietrasanta  
[comune.pietrasanta@postacert.toscana.it](mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it)  
Comune di Forte dei Marmi  
[protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it)  
Associazione Stabilimenti Balneari di Viareggio  
[balnearviareggio@legalmail.it](mailto:balnearviareggio@legalmail.it)  
Consorzio Marina di Levante  
[confesercentiversilia@confipec.it](mailto:confesercentiversilia@confipec.it)  
Associazione Stabilimenti Balneari di Lido di  
Camaiore  
[consorzio.rivieratoscana@pec.it](mailto:consorzio.rivieratoscana@pec.it)  
Consorzio Mare Versilia di Marina di Pietrasanta  
[consorzio mare versilia marinapietrasanta@pec.it](mailto:consorzio mare versilia marinapietrasanta@pec.it)  
Unione Proprietari Bagni di Forte dei Marmi  
[upbfdm@pec.it](mailto:upbfdm@pec.it)

Allegati: //

E, p.c

**DIREZIONE MARITTIMA DELLA TOSCANA**  
**LIVORNO**  
**UFFICIO LOCALE MARITTIMO**  
**FORTE DEI MARMI**

**Argomento:** Ordinanza n. 75/2022 del 14 giugno 2022 – “Ordinanza di sicurezza balneare”

(spazio riservato  
a protocolli, visti  
e decretazioni)

Si invia per opportuna conoscenza e per quanto di competenza l'ordinanza 75/2022 – Ordinanza di sicurezza balneare, che sostituisce ed abroga la precedente 65/2021 alla data dell'entrata in vigore (1 luglio 2022).

Si resta a disposizione.-

**IL COMANDANTE**  
**C.F. (CP) Alessandro RUSSO**  
(documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgvo 2/2005 art.21)



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

**Ordinanza di Sicurezza Balneare**

**N. 75/2022**

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA È POSSIBILE SCANSIONARE CON IL PROPRIO  
SMARTPHONE IL SEGUENTE QR-CODE



IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI VIAREGGIO:

- Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Viareggio, che comprende il territorio dei Comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi;
- Ravvisata** altresì, la necessità di rivisitare alcune le disposizioni in materia di Sicurezza balneare, di cui alla precedente Ordinanza n° 65/2021, alla luce delle valutazioni tecniche esperite e delle risultanze degli incontri tenutisi con le associazioni di categoria delle imprese balneari del Circondario marittimo di Viareggio e con le Società/Federazioni che rilasciano i brevetti di “Bagnino di Salvataggio” ovvero di “Assistente Bagnanti”;
- Vista** la Legge 3 Aprile 1989, n°147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- Visto** il D.P.R. 28 Settembre 1994, n°662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n°147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;
- Visto** il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n° 72, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;
- Visto** l’art. 105 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n°112, così come modificato dall’art. 9 della Legge 16 Marzo 2001, n° 88;
- Visto** il D.P.C.M. 21 Dicembre 1995 "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n°616";
- Vista** la Legge Regione Toscana 10 dicembre 1998, n°88 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°112”;

**Vista** la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n°3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

**Vista** la Legge 08 luglio 2003, n°172 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n°171, recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 Luglio 2003 n°172”, come modificato dal Decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229;

**Visto** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n°146, recante “Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n°171, recante il codice della nautica dadiporto” e successivi decreti attuativi;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n°507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n°205”;

**Visto** la Legge Regione Toscana 9 marzo 2006 n. 8, recante “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 febbraio 2010 n. 23/R, recante il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 9 marzo 2006 n. 8;

**Visto** il Regolamento n. 54/R/2015, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 15 maggio 2015 2009, n. 59, recante norme in materia di piscine ad uso natatorio;

**Vista** La Legge Regionale Toscana del 20 ottobre 2009, n. 59, recante “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo)”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica del 09 luglio 2010, n.133 recante “Nuovo regolamento di attuazione della Legge 25 marzo 1985, n.106” concernente la disciplina del volo da diporto e sportivo e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 116/2008 in materia di “Gestione della qualità delle acque di balneazione”, che reca all'art. 2, comma e) la seguente definizione di stagione balneare; «stagione balneare»: il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, in cui le acque di cui all'articolo 1, comma 3, vengono utilizzate per la balneazione;

**Visto** il Decreto Ministeriale 1° Settembre 2021, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

**Vista** la deliberazione della Regione Toscana n°136 del 02 marzo 2009, che, oltre a stabilire come periodo minimo d'apertura degli stabilimenti balneari quello compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, stabilisce altresì che “prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

attività esercitate”;

- Visto** il Dispaccio n°82/022468/I in data 3 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/Direzione generale per le Infrastrutture della navigazione marittima ed interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Visto** il Dispaccio n°34660 in data 7 Aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- Visto** il Dispaccio n°02.01/13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;
- Vista** l’Ordinanza n°60 del 23 aprile 2009, adottata dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio, in materia di locazione e noleggio di natanti da diporto;
- Vista** l’Ordinanza n° 70 del 27 aprile 2011 adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Viareggio - ai sensi dell’art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n°172 - in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;
- Vista** l’Ordinanza n° 130 del 15 luglio 2014, adottata dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio, in materia di attività di flyboard, Jetlev-flyer e dispositivi a questi assimilabili;
- Vista** l’Ordinanza n° 120 del 01 agosto 2017, adottata dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio, di disciplina dell’attività ricreativa nautica effettuata con seabob;
- Vista** la propria Ordinanza n°74/2022 in data 14.06.2022 con la quale è stata disciplinata l’utilizzazione di e-bike acquatica munita di *Hydrofoil* tipo “Manta 5 XE1”;
- Sentito** per gli aspetti inerenti le dotazioni sanitarie, il Servizio 118 della ASL 12 Versilia, da ultimo in data 23 maggio 2022;
- Sentiti** i rappresentanti dei Comuni costieri della Versilia, unitamente ai rappresentanti dei Consorzi degli Stabilimenti balneari della Versilia, già dal dicembre del 2021 e, da ultimo, nelle riunioni del 11, 28 (due riunioni), 29 aprile, 24 maggio, 8 e 9 giugno 2022;
- Sentiti** i rappresentanti delle Associazioni nazionali e locali di windsurf e surf da onda, da ultimo nelle riunioni tenutesi in Capitaneria nelle giornate del 2 e del 9 maggio 2022;
- Sentite** le Società/Federazioni che rilasciano i brevetti di “Bagnino di Salvataggio” e “Assistente Bagnanti”; presenti SNS Genova e FIN, da ultimo nella riunione del 26 maggio 2022;
- Ritenuto** necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute anche in materia di Covid-19, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;
- Ritenuto** necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza dell’utilizzo dei natanti da diporto, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
***CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA***  
***Viareggio***

- Considerato** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'ente concedente impone con provvedimento a carattere generale, ovvero con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari, ovvero ancora l'Autorità marittima, in via surrogatoria, con specifica ordinanza;
- Avendo** esperito una attenta disamina dell'ampiezza, media (profondità) delle spiagge dei Comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi, nonché un'analisi dei flussi turistici degli ultimi tre anni (2019, 2020 e 2021);
- Avendo** esperito una attenta analisi delle "Schede rilevazione incidenti", degli ultimi tre anni (2019, 2020 e 2021), afferenti il Circondario Marittimo di Viareggio;
- Vista** la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 65 del 10 giugno 2021, che ha modificato le Ordinanze n. 71/2015, n. 163/2018, n. 175/2018 e n. 68/2019, ed acquisito il parere definitivo delle amministrazioni comunali interessate sulle modifiche ad essa proposte nell'ambito della presente Ordinanza, così come condivise anche da tutte le Associazioni rappresentative dei concessionari balneari della Versilia, nel corso della riunione del 28 aprile u.s. e, da ultimo, nei giorni 24 maggio e 8 e 9 giugno 2022;
- Vista** la propria Ordinanza n. 53/2022 del 13 maggio 2022 e l'Ordinanza 59/2022 del 19 maggio 2022;
- Visti** gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
-



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
*Viareggio*

**ORDINA**

**Sommario**

Art. 1 – Disposizioni generali.....	6
Art. 2 – Zone di mare riservate ai bagnanti .....	7
Art. 3 – Zone di mare vietate alla balneazione .....	9
Art. 4 – Servizio di salvamento: obbligatorietà e modalità .....	9
Art. 5 – Disposizioni particolari per il servizio di salvamento organizzato in forma associata/consorzata .....	12
Art. 6– Dotazioni servizio di salvamento, postazione .....	14
Art. 7– Noleggio e Locazione dei natanti da diporto.....	18
Art. 8 – Utilizzo di unità cinofile.....	19
Art. 9 – Disciplina della pesca.....	19
Art. 10– Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti .....	20
Art. 11– Corridoi di lancio e specchi acquei delimitati per attività ludico-sportive.....	20
Art. 12 - Disposizioni particolari per le moto d’acqua e natanti simili.....	22
Art. 13– Prescrizioni particolari.....	22
Art. 14– Disposizioni transitorie e finali .....	23

**Allegati**

1. Cartellonistica plurilingue
2. Piano collettivo/consorzio/esclusivo Associazioni, Consorzi Balneari, Comuni
3. Scheda rilevazione incidenti
4. Tabella segnali
5. Scheda informativa
6. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del 1 settembre 2021
7. Modulo inizio attività locazione / noleggio
8. Lista di autocontrollo dotazioni



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

**Art. 1 – Disposizioni generali**

1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque in possesso delle previste abilitazioni, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (*Search and Rescue*), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
2. Durante il periodo minimo di apertura delle strutture balneari, fissato dalla Regione Toscana dal 15 giugno al 15 settembre, presso le stesse sono obbligatori i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.
3. Dal 1 maggio al 14 giugno e dal 16 al 30 settembre, i servizi di salvataggio sono obbligatori nelle giornate prefestive e festive. Nei giorni feriali, il servizio di salvamento non è obbligatorio laddove l'attività di balneazione risulti esplicitamente esclusa da appositi cartelli ben visibili dagli utenti (redatta almeno in lingua italiana ed in altre due lingue), apposti agli ingressi e nell'area in concessione, con la seguente dicitura (Allegato 1A):

**“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA  
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DISALVATAGGIO”.**

4. Durante la stagione balneare, come individuata dalle specifiche ordinanze dei Comuni costieri territorialmente competenti, ciascun titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneari, deve garantire il servizio di salvataggio mare.
5. Qualora l'apertura al pubblico avvenga prima dell'inizio o dopo il termine della stagione balneare oppure – se applicabile – prima dell'inizio o dopo il termine del periodo obbligatorio di svolgimento dell'attività di balneazione e per le sole finalità elioterapiche, i concessionari dovranno issare su apposito pennone o in maniera ben visibile una bandiera di colore rosso e una di colore giallo, nonché esporre vari cartelli in posizione facilmente visibile dagli utenti di cui uno all'ingresso della struttura balneare (redatto in lingua italiana ed in altre due lingue) con la seguente dicitura (Allegato 1B):

**“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA  
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO  
STABILIMENTO APERTO SOLO PER ELIOTERAPIA”.**

6. Il servizio di salvataggio dovrà essere espletato in maniera continuativa durante gli orari di apertura al pubblico stabiliti dalle specifiche ordinanze dei Comuni costieri territorialmente competenti con le modalità previste dalla presente Ordinanza.
7. Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvataggio, gli stessi dovranno darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e dovranno provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta almeno in lingua italiana ed in altre lingue, come da modello in Allegato 1 C) con la seguente dicitura:

**"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA  
DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**

8. L'obbligo di organizzare e garantire il servizio di assistenza e salvataggio si applica, altresì, ai titolari di attività commerciali connesse con la balneazione, ad immediato ridosso del pubblico demanio marittimo e





Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

che prevedano, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione dei propri clienti di attrezzatura balneare (ad esempio, lettini, ombrelloni, ecc.).

9. Ogni stabilimento balneare dovrà essere numerato in modo progressivo da Sud a Nord, suddiviso per ogni Comune. Il numero dovrà essere riportato su apposita cartellonistica da ubicarsi all'ingresso dello stabilimento, verso la sede stradale pubblica di accesso. Detti elenchi, tramite le associazioni di categoria, dovranno essere inviati alla Capitaneria di Porto entro **il 15 aprile di ogni anno** (Allegato 2). Lo stesso numero dovrà essere indicato, a mare, sui gavitelli che segnalano la zona di mare riservata ai bagnanti.

**Art. 2 – Zone di mare riservate ai bagnanti**

1. Durante la stagione balneare, la zona di mare per una distanza di 300 (trecento) metri dalle spiagge del Circondario marittimo di Viareggio è prioritariamente destinata e riservata alla balneazione.
2. Durante la stagione balneare, il limite di tale zona deve essere segnalato da ciascuna struttura balneare o turistica in concessione con il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione riportanti il numero dello stabilimento struttura e che abbiano almeno le seguenti dimensioni: 320 mm. di diametro, 740 mm. di altezza, capacità 26 litri, saldamente ancorati al fondo, parallelamente alla linea di costa, in ragione di almeno due in corrispondenza delle estremità di fronte mare delle concessioni o in posizione equidistante dalle stesse, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 e salvi i casi di concessioni con fronte a mare inferiore a 50 metri, per le quali è sufficiente un unico gavitello in posizione centrale.
3. Ogni gavitello dovrà riportare il numero progressivo da Sud a Nord, dello stabilimento balneare o degli stabilimenti balneari più prospicienti che devono corrispondere a quelli previsti dal comma 9 art. 1.
4. In deroga a quanto previsto dall'ultima parte del comma precedente, ove condiviso da tutti gli stabilimenti balneari interessati, in luogo dei gavitelli in corrispondenza di ciascuna estremità del fronte mare della concessione ovvero del gavitello in posizione centrale, è consentito il posizionamento di un gavitello ogni 50 metri di fronte mare, lungo gli specchi acquei prospicienti i medesimi stabilimenti balneari. In tal caso, ogni gavitello dovrà riportare il nome dello stabilimento o degli stabilimenti più prospicienti, che si assumono l'onere di tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti, provvedendo al loro eventuale riposizionamento. Dell'esercizio di tale opzione gli stabilimenti balneari interessati avranno cura di presentare apposita comunicazione presso questa Capitaneria di porto.
5. Ai gavitelli di cui al precedente punto, è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità (compreso, surf, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili).
6. In corrispondenza degli specchi acquei antistanti le spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a mettere in opera un sistema di segnalazione analogo a quello di cui ai precedenti commi, dovranno apporre sulle corrispondenti spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura scritta almeno in tre lingue ufficiali dell'Unione Europea, oltre che in italiano: **"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO"**.
7. I concessionari devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite acque sicure (mt. 1,30 di profondità) deve essere segnalato mediante il posizionamento di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima, ad intervalli non superiori a metri 5 di distanza l'uno



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

dall'altro, le cui estremità devono essere ancorate al fondo. In deroga ai galleggianti è consentito il posizionamento di cartelli indicanti il limite di acque sicure (redatti in più lingue), come sotto esplicitato.

8. Se i concessionari non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge in concessione frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue:

**"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,30 di profondità) NON SEGNALATO"**

9. Presso le spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a porre in essere un sistema di segnalazione del limite delle acque sicure per i non esperti nel nuoto analogo a quello di cui al precedente comma 7, gli stessi devono posizionare sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura, redatta almeno in tre lingue straniere, oltre che in italiano:

**"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,30 di profondità) NON SEGNALATO"**

10. È fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.
11. Fermo restando i divieti assoluti di nuoto e balneazione nelle zone di cui al successivo art. 3 durante la stagione balneare è fatto obbligo al nuotatore/bagnante impegnato in zone di mare non riservate alla balneazione (ovvero oltre i 300 metri dalla battigia) di segnalare la propria presenza, laddove non accompagnato da barca appoggio, mediante l'utilizzo del medesimo segnalamento prescritto per lo svolgimento di attività subacquea, pallone o boetta galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri, saldamente legato al corpo del nuotatore con sagola non più lunga di 3 metri;
12. Nella zona di mare riservata ai bagnanti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 in materia di pesca, nelle ore comprese tra le **08:30** e le **19:30**, **È VIETATO**:
- 12.1 **Il transito di qualsiasi unità navale**, a motore ed a vela (windsurf e kitesurf compresi e tavole sospinte dal moto ondoso) ad **eccezione**:
- dei natanti da diporto da spiaggia tipo Jole, canoe, pattini, mosconi, lance, S.U.P. (stand up paddle) nonché pedalò e simili, consentito nei limiti dell'attraversamento della fascia riservata alla balneazione con rotta perpendicolare alla linea di costa fino al raggiungimento del limite interno della predetta fascia, lungo il quale gli stessi natanti potranno navigare anche in senso parallelo;
  - delle unità della Guardia Costiera, delle FF.AA., delle Forze di polizia e altre pubbliche amministrazioni in attività di servizio;
  - delle unità adibite a servizi di emergenza e soccorso e delle eventuali moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e per tale esclusiva finalità utilizzate;
  - dei mezzi che effettuano i campionamenti delle acque, in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n°470, e successive modifiche, resi riconoscibili con apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", comunque obbligati, qualora non appartenenti



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

a Corpi dello Stato, ad adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa;

- 12.2 **l'ormeggio e/o l'ancoraggio** di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati;
- 12.3 l'atterraggio, il transito e la partenza di tavole sospinte dal moto ondoso (surf), windsurf e dei kitesurf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, se appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti, ovvero salvo che si tratti esclusivamente di atterraggio o partenza da riva per uscire dalla fascia riservata alla balneazione, senza compiere evoluzioni e purché il transito avvenga attraverso corridoi di lancio appositamente autorizzati e installati ovvero, in mancanza di tali corridoi ed in assenza di bagnanti, con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva;
- 12.4 compiere, anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, **attività subacquee** senza segnalare la propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con banda trasversale bianca), fatta comunque eccezione per la pesca subacquea che, durante la stagione balneare è comunque vietata nella suddetta fascia di mare e negli orari di cui all'art. 9
- 12.5 ai natanti a vela con deriva mobile prendere il largo ed approdare sulla spiaggia fuori dai corridoi di lancio di cui al successivo art. 11, salvo che tali manovre siano effettuate in assenza di bagnanti, mantenendo rotta perpendicolare alla linea di riva, velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra e purché condotti a mano nella fascia dei 100 metri dalla costa.

**Art. 3 – Zone di mare vietate alla balneazione**

La balneazione È VIETATA:

- a) nei porti;
- b) nel raggio di metri 100 dall'imboccatura e dalle strutture portuali;
- c) nelle zone di transito e sosta delle navi e in prossimità di segnali da pesca;
- d) all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
- e) negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi fino ad una distanza di metri 50 dalla costa;
- f) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

**Art. 4 – Servizio di salvamento: obbligatorietà e modalità**

1. Il servizio di salvamento è assicurato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue) quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
2. La fascia del demanio marittimo immediatamente adiacente la battigia, per come è individuata e disciplinata dalle competenti Amministrazioni Comunali, è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e di sicurezza della navigazione e, pertanto, le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
3. I concessionari/gestori devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

servizio di assistenza e salvataggio, con **almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.) o eventuali altre Società/federazioni all'uopo autorizzate. L'obbligo di organizzare e garantire il servizio di assistenza e salvataggio si applica, altresì, ai titolari di attività commerciali connesse con la balneazione, ad immediato ridosso del pubblico demanio marittimo e che prevedano, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione dei propri clienti di attrezzatura balneare (ad esempio, lettini, ombrelloni, ecc.).

4. Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/ associata/consorzata mediante elaborazione di un piano organico, tra stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue come disciplinato dall'art. 5.
5. In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma associata/consorzata, da attuarsi a cura e sotto la responsabilità di gestori terzi del servizio (da formalizzarsi mediante contratti privatistici tra concessionari e società, associazioni, consorzi e cooperative riconosciute), dovrà essere garantita la presenza di almeno **un assistente abilitato** ogni **70 metri** consecutivi di fronte mare o frazione di esso.
6. In caso di modifica del piano collettivo di salvataggio, senza alcuna preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima, i concessionari e/o i gestori del servizio di salvamento di cui al precedente comma saranno considerati responsabili.
7. Nel caso di temporanea assenza o allontanamento dell'assistente bagnante è fatto obbligo, ai concessionari/gestori di provvedere alla preventiva sostituzione con altro assistente bagnanti abilitato.
8. Ogni struttura balneare in concessione demaniale marittima è tenuta ad assicurare il servizio di salvamento come di seguito indicato:

dal **1° maggio al 14 giugno** e dal **16 settembre al 30 settembre**, per gli stabilimenti balneari aperti al pubblico, il servizio di salvamento è obbligatorio nelle giornate di **festivi e prefestivi in forma esclusiva** o comunque in **forma consorzata**, in ragione di almeno n. 1 (uno) assistente bagnanti **ogni 70 metri** di fronte mare con orario dalle ore **09.30** alle **18.30**. Nello stesso periodo, è obbligo dei singoli concessionari, salvo che escludano espressamente l'attività di balneazione mediante servizio informativo costituito dall'apposizione di specifico cartello ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura, plurilingue:

**“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA  
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**

issando, inoltre, le bandiere, **rossa e gialla**, in posizione ben visibile agli utenti; ovvero dovranno garantire un servizio di salvamento, **anche nei giorni feriali, o con servizio esclusivo dedicato** oppure **anche in forma consorzata**, se **stabilimenti balneari aperti**, in ragione di n. 1 assistente bagnanti ogni **100 metri di fronte mare**, con orario dalle ore **09.30** alle **18.30** e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. gli stabilimenti balneari che intendono consorziarsi presentino a questa Autorità marittima un Piano collettivo per l'espletamento del servizio di salvamento in forma collettiva/associata/consorzata;
- b. nel predetto intervallo di **100 metri di fronte a mare**, tra un assistente bagnanti attivo e l'altro, non vi siano più di **5 stabilimenti balneari consorziati** contemporaneamente aperti, nel qual caso il piano



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

collettivo dovrà prevedere almeno un ulteriore assistente bagnanti nello stesso intervallo;

- c. laddove la distanza tra uno qualunque degli stabilimenti balneari consorziati e la postazione dell'assistente bagnanti attivo più vicino fosse superiore a 100 metri, lo stabilimento balneare interessato dovrà dotarsi di servizio di salvamento in forma esclusiva, in ragione di n. 1 assistente bagnanti;
- d. ogni stabilimento balneare autorizzato ad espletare il servizio di salvamento in forma collettiva/associata/consorzata, assicuri comunque la disponibilità sulla spiaggia in concessione della postazione di salvataggio e delle relative dotazioni previste dalla presente Ordinanza così come disciplinate dal successivo art. 6;
- e. laddove nell'intervallo predetto ricadano tratti di spiaggia libera o passi a mare, gli stessi si ritengono compresi nel servizio in forma consorzata;

f. la postazione di salvataggio dovrà essere centrale ed il fronte mare dovrà essere libero da ostacoli.

Sono fatte salve le norme di cui al successivo Articolo 5 per ciò che attiene la possibilità di consorzio "anticipato" (prima del 15 giugno) e "ritardato" (oltre il 15 settembre), anche fra **4 stabilimenti balneari, con un assistente bagnanti ogni 70 metri.**

- 9. dal **15 giugno al 15 settembre**, tempo indicato dalla Regione Toscana quale periodo minimo di apertura delle strutture balneari, il servizio di salvamento è sempre obbligatorio e deve essere assicurato da ciascun concessionario di stabilimento balneare, **in forma esclusiva** o comunque in **forma consorzata**, in ragione di almeno n. **1 (uno) assistente bagnanti ogni 70 metri** di fronte mare, con orario **dalle ore 09.00 alle 19.00**;
- 10. Con esclusivo riferimento al periodo compreso tra il **15 giugno** ed il **15 settembre**, nelle spiagge destinate alla libera fruizione, i Comuni rivieraschi **provvedono ad organizzare idoneo servizio di salvamento**, secondo le medesime modalità, orari e termini di cui al precedente comma. Se le stesse Amministrazioni Comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento neanche nelle forme consorziate previste, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Viareggio e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti con la seguente dicitura plurilingue (vds. Allegato 1 C):

**"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA  
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".**

È fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

- 11. All'infuori del periodo suddetto, l'obbligatorietà del servizio di salvamento sulle spiagge libere è in funzione dell'esistenza di eventuali affidamenti di ulteriori servizi a terzi.
- 12. Nella fascia oraria compresa **tra le ore 13.30 e le 15.30**, l'eventuale fruizione da parte del singolo assistente bagnanti di una pausa ristoro in zona d'ombra, **non fa venire meno l'obbligatorietà del servizio di salvamento** negli stessi termini e limiti previsti dalla presente Ordinanza. Sarà pertanto cura dei singoli concessionari di stabilimenti balneari assicurare, in forma singola o consorzata, le opportune sostituzioni degli assistenti bagnanti **prima che inizi la pausa pranzo**, con altrettanti assistenti abilitati.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

13. Nelle fasce orarie di totale assenza di sorveglianza, ossia prima dell'orario di obbligatorietà e dopo lo stesso, devono essere issate contemporaneamente **le bandiere rossa e gialla**.
14. Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.
15. In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.
16. Le **colonie marine** devono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti bagnanti muniti di brevetto in corso di validità, con le modalità contenute nel successivo art. 5, qualora vi sia presenza di ospiti della colonia sulla spiaggia. In caso di assenza dall'arenile dei fruitori della colonia deve essere issata una bandiera rossa ed essere esposto un apposito cartello in posizione ben visibile recante la seguente dicitura plurilingue:

**"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA  
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".**

**Art. 5 – Disposizioni particolari per il servizio di salvamento organizzato in forma associata/consorzata**

1. In deroga alle precedenti disposizioni il servizio di salvataggio di cui all'art.1 potrà essere svolto dai concessionari di attività balneari in forma consorzata, con possibilità di scelta di **due fasce orarie**: dalle ore **13:30 alle ore 15:30** o dalle ore **09:00 alle ore 19:00**. (in stagione balneare).
2. A tale scopo, coloro che intendono aderire al servizio in forma consorzata dovranno, obbligatoriamente, far pervenire entro il 15 Aprile di ogni anno, tramite le associazioni di categoria, un apposito Piano collettivo per l'espletamento del servizio di salvamento in forma consorzata/associata/collettiva, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio, da cui risultino:
  - a. gli stabilimenti aderenti (che dovranno essere necessariamente contigui tra loro); fino ad **un massimo di 4 (QUATTRO) stabilimenti consorziabili fra loro**;
  - b. il fronte mare che sarà oggetto di controllo in modalità consorzata;
  - c. il numero di postazioni presenti (almeno una ogni 70 metri lineari continui);
  - d. la turnazione del servizio di salvataggio (in fascia oraria o giornaliera);
  - e. brevetti in corso di validità di tutti gli assistenti al salvataggio.
  - f. postazione di salvamento, (**POSTAZIONE PRINCIPALE**) costituita da **una stabile piattaforma di osservazione sopraelevata dalla spiaggia**, conforme alla normativa del D.Lgvo 81/08<sup>1</sup>, centrale rispetto ai bagni in consorzio, **completa di tutte le dotazioni previste (tranne il natante di salvataggio) e pennone, alto almeno 3 metri, per bandiere segnalazione (gialla e rossa)**.

<sup>1</sup> Il requisito della piattaforma sopraelevata è facoltativo per la stagione balneare 2022.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

3. Sempre entro il **15 aprile di ogni anno**, dovrà essere inviata all'Autorità Marittima la “**Scheda informativa**” (parte B dell'Allegato 5). Tale dichiarazione, con la quale più soggetti si avvalgono della facoltà di consorziarsi fra loro al fine di espletare il servizio obbligatorio di salvataggio, **dovrà essere sottoscritta da tutti gli esercenti coinvolti**, riportando **l'individuazione di un unico soggetto responsabile dell'organizzazione** del servizio di salvamento, sia per ciò che attiene le dotazioni minime obbligatorie sia per quanto riguarda la turnazione degli operatori – bagnini di salvataggio / assistenti bagnanti. In tale comunicazione potranno essere indicati nell'apposito campo libero, al fine di permettere una più compiuta valutazione del Capo del Circondario/Compartimento Marittimo, le eventuali peculiarità/particolarità morfologiche oppure organizzative dei tratti di arenile interessati al consorzio (e.g. profondità spiaggia molto inferiore alla media, ombrelloni/tende distribuite solo nella parte perimetrale della concessione, periodi orari maggior/minor afflusso bagnanti, ombrelloni / tende non distribuite nei primi 25 metri di arenile dal lido del mare etc.).
4. Per altre situazioni ai limiti della norma generale, ove le soluzioni tecniche risultino particolarmente difficili da attuare, quando adeguatamente motivate, il Capo del Circondario marittimo, a suo insindacabile giudizio, si riserva di approvare / non approvare il consorzio proposto e/o altre modifiche proposte.
5. I concessionari, che aderiscono alla forma consorziata, sono comunque responsabili per eventuali assenze/carenze nel servizio. Tale responsabilità è ovviamente connessa alla postazione ed all'assistente bagnanti di riferimento, come risultante dalle comunicazioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
6. I concessionari che aderiscono al servizio di salvataggio in forma associata/consorziata, dovranno tutti indistintamente issare **sull'asta/pennone del singolo stabilimento balneare**, in maniera ben visibile, **bandiera gialla**, quando non presente nella propria postazione il proprio assistente bagnanti/bagnino di salvataggio.
7. Sul **pennone della postazione aggiuntiva centrale (POSTAZIONE PRINCIPALE)**, ove sarà sempre presente un'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio, invece, **non sarà issata alcuna bandiera in condizioni normali** (eventuale **bandiera rossa se mare agitato** etc.).
8. Ogni concessionario, pur avvalendosi del servizio di salvataggio in forma consorziata, dovrà garantire, comunque, presso la propria concessione una postazione completa di natante a remi e relativi presidi/dotazioni di sicurezza di cui all'art. 6.
9. In caso di modifica del piano collettivo di salvataggio/consorzio, senza alcuna preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima, i concessionari e/o i gestori del servizio di salvamento di cui al precedente comma saranno considerati responsabili.
10. L'approvazione dei suddetti assetti sarà sottoposta a insindacabile giudizio dello scrivente Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Viareggio, che approverà o non approverà dette, proposte forme di sorveglianza associata.
11. In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio.
12. Le norme di cui ai precedenti commi si possono applicare, su richiesta dei Consorzi degli esercenti degli stabilimenti balneari, nel periodo di non obbligatorietà del servizio – in “stagione turistica”, dalle **09:30**



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

alle ore **18:30**, se gli stabilimenti contigui sono aperti non solo per “elioterapia”, anche nelle giornate feriali.

13. Per il medesimo periodo, sono fatte salve le norme di cui al precedente Articolo 4, comma 8:

**Art. 6– Dotazioni servizio di salvamento, postazione**

1. Il concessionario di strutture balneari è obbligato ad assicurare il servizio di salvamento a mezzo assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio muniti dei prescritti brevetti in corso di validità, rilasciati da associazioni o federazioni all’uopo legalmente autorizzate a norma di legge.
2. Presso ogni stabilimento balneare devono essere presenti:
  - a. un’**asta**, in posizione ben visibile a tutti i fruitori dello stabilimento, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate le bandiere previste a cura dell’assistente bagnanti;
  - b. **bandiera ROSSA, (STATO DI PERICOLO)** da utilizzare:
    - ❖ in caso di sospensione del servizio di salvataggio;
    - ❖ in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere, vento forte). Nei suddetti casi, l’avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo apparecchiature di filodiffusione sonora e megafono;
    - ❖ Non conformità sanitaria delle acque di balneazione, così come certificato dalle competenti Autorità sanitarie.
  - c. **bandiera GIALLA, (FORMA ASSOCIATA/COLLETTIVA/CONSORZIATA)** da issare con l’attivazione del servizio di salvamento in forma associata/collettiva/ consorziata a cura di tutti i concessionari aderenti;
  - d. **bandiera ROSSA e GIALLA** da issare, contemporaneamente, al termine del periodo obbligatorio di svolgimento dell’attività di balneazione e per le sole finalità elioterapiche;
3. Il concessionario assicura che gli **assistenti bagnanti** in servizio presso il proprio stabilimento balneare, durante l’orario di balneazione, osservino le seguenti prescrizioni:
  - 3.1 indossare una **maglietta rossa** con la scritta "**SALVATAGGIO**" ben visibile e distinguibile deve avere almeno su un lato la dicitura in inglese “**LIFEGUARD**”;
  - 3.2 essere dotati di **fischietto**;
  - 3.3 essere destinati al **servizio di salvataggio in via esclusiva** e non impegnati in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro assistente abilitato;
  - 3.4 tenere un **comportamento corretto, vigilare** per il rispetto della presente Ordinanza e **segnalare** immediatamente, direttamente o tramite il concessionario o gestore che è del pari anch'esso obbligato, all'Autorità Marittima **tutti gli incidenti** che si verificano sia sugli arenili sia in acqua, inoltrando, al più presto, l'apposita scheda di segnalazione allegata;





Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

- 3.5 stazionare nei pressi della **postazione di salvataggio** o dei **punti/ombra**, **oppure in mare sul natante di salvataggio**, in posizione che consenta **la più ampia visuale possibile** o che comunque gli consenta il miglior intervento possibile in relazione alla situazione in atto, ovvero anche in mare sull'imbarcazione di servizio, in ogni caso rifiutandosi di svolgere altri compiti che, non essendo strettamente connessi all'attività di salvamento, distolgano l'assistente bagnanti dalla precipua funzione di presidio di salvataggio cui è adibito;
- 3.6 in caso di violazione di una delle prescrizioni del presente punto 3, **gli assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio sono da considerarsi obbligati in solido con il concessionario, sempre che non provino di aver osservato pedissequamente le prescritte disposizioni.**
4. Presso **ogni stabilimento balneare**, colonia marina, spiaggia pubblica attrezzata, deve essere disponibile almeno **una postazione, o torretta, di salvataggio in posizione tale da garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei**, della quale il concessionario assume, comunque, **la responsabilità della funzionalità allo scopo cui è destinata.** La stessa postazione/torretta deve essere dotata di:
- 4.1 un **binocolo** che, in caso di assenza dell'assistente bagnanti, può essere custodito presso la direzione;
  - 4.2 un **megafono** o comunque altro strumento portatile di amplificazione della voce;
  - 4.3 un paio di **pinne**;
  - 4.4 un'**unità, di colore rosso, idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio**, in ottimo stato manutentivo, recante la scritta "**SALVATAGGIO**" o "**S.O.S.**" ed il **nome della concessione balneare**, munita di cavetto a festoni e dotata di un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito anch'esso di cavetto a festoni, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
  - 4.5 **due salvagenti anulari** di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con **sagola galleggiante di almeno 25 metri**, da posizionarsi presso la battigia, oppure una **fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo fissato al terreno e collocato in prossimità della battigia, della lunghezza di almeno 300 metri e munita di cintura a bretella o salvagente anulare.** In alternativa possono essere utilizzati **un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 25 metri** ed un **salvagente tipo "bay-watch"**, ovvero **due salvagenti del tipo "bay-watch"** dei quali, in entrambi i casi, il concessionario assicura la perfetta funzionalità e idoneità allo scopo, con la mera messa a disposizione della postazione di salvataggio;
  - 4.6 ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti, durante gli interventi di soccorso, può essere utilizzato dagli stessi un cintura individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso.
5. Nei periodi e negli orari di cui al precedente art. 4, presso ogni stabilimento balneare che abbia un fronte a mare superiore a 70 metri, oltre alla postazione di salvataggio di cui al precedente comma 3, deve essere allestito almeno un **punto ombra - per ogni assistente bagnante obbligatorio in più - dopo il primo**, fornito delle seguenti dotazioni:
- 5.1 un **binocolo** che, in caso di assenza dell'assistente bagnanti, può essere custodito presso la direzione;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

- 5.2 **un megafono** o comunque altro strumento portatile di amplificazione della voce;
- 5.3 un paio di **pinne**;
- 5.4 **un salvagente anulare** di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante di almeno 25 metri, ovvero un salvagente del tipo "**bay-watch**" dei quali, in entrambi i casi, il concessionario assicura la perfetta funzionalità e idoneità allo scopo, con la mera messa a disposizione della postazione di salvataggio.

In tali casi, così come nei casi di espletamento del servizio di salvamento in forma consorziata, i punti/ombra devono essere posti in posizione tale per cui il tratto di arenile complessivo afferente al singolo stabilimento balneare o agli stabilimenti consorziati, sia equamente suddiviso in funzione dell'ampiezza del tratto di arenile da sorvegliare da ciascun assistente bagnanti obbligatorio.

- 6. È data facoltà di utilizzare una **moto d'acqua** da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
  - 6.1 apposita comunicazione al Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio da parte del responsabile del servizio di salvamento e/o del concessionario interessato all'utilizzo, con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di una moto d'acqua;
  - 6.2 titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
  - 6.3 presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
  - 6.4 la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
  - 6.5 la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
  - 6.6 la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
    - a. dispositivo di retromarcia;
    - b. pinne;
    - c. coltello;
    - d. cima di traino con moschettoni;
    - e. stacco di massa di scorta;
    - f. fischiello;
    - g. torcia stagna;
    - h. strumento di segnalazione sonora;
    - i. apparato radio di comunicazione VHF marino.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

7. Il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo omologato; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio.
8. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.
9. È data, altresì, facoltà, qualora ritenute necessarie, di utilizzare in aggiunta alle dotazioni obbligatorie le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione:
  - a. rescue-board (tavola da salvataggio);
  - b. rescue tube;
  - c. salvagente a marsupio gonfiabile;
  - d. giubbotto di salvataggio gonfiabile.
  - e. rescue T-Tube
10. Quando sussista uno stato di **pericolosità** per la balneazione legata unicamente a **fattori non prevedibili e sopravvenuti**, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse o inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, **una bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come **avviso di bagno a rischio o pericoloso**. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
11. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, **si raccomanda al gestore (titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni in corrispondenza delle spiagge libere) di segnalare tali pericoli ed all'assistente di salvataggio di darne comunicazione agli utenti interessati**.
12. Ogni concessionario di stabilimento o struttura balneare deve destinare un locale o apposita area coperta dedicata ed idonea, della propria concessione, a funzioni di pronto soccorso, che dovrà essere provvisto del seguente materiale di primo soccorso:
  - **3 bombole da 1 litro** con riduttore di pressione, valvola di regolazione e mascherina ovvero **una bombola di ossigeno da 5 litri / 3 litri**, portatile ricaricabile, con manometro, erogatore / riduttore di pressione, mascherina, opportunamente revisionata per fornire ossigeno ad alti flussi in emergenza cardio respiratoria a causa di annegamento trauma malore o emergenza respiratoria grave;
  - almeno 1 set completo di **cannule oro-faringee**;
  - una **cannula distanziatrice** con **mascherina** per respirazione bocca a bocca;
  - un **pallone "ambu"**, o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

sanitarie, con almeno un set di maschere facciali, monouso, da adulto (UNA) e da bambino (UNA);

- una **cassetta di pronto soccorso**, anche di tipo portatile, dedicata esclusivamente ai clienti/ospiti contenente prodotti sanitari in corso di validità, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministro della Salute 15.07.2003, n°388 in materia di pronto soccorso aziendale;
- è inoltre, consigliabile, l'adozione di un defibrillatore ed un plussiossimetro (saturimetro), omologati secondo la normativa vigente.

I bagnini di salvataggio/assistenti bagnanti che operano in stabilimenti balneari ove presente DAE, devono essere in possesso di corso BLS.

All'atto dell'apertura dello stabilimento balneare (UNA VOLTA ALL'ANNO), riguardo alle dotazioni, il Concessionario/Gestore, anche in funzione di "Datore di Lavoro", ai sensi e per gli effetti della Legge 81/2008, ha l'obbligo di compilare e sottoscrivere la *check-list* di autocontrollo<sup>2</sup> (**Allegato 8**) che dovrà essere mantenuta in ordine per i successivi controlli dell'Autorità Marittima.

13. Ogni concessionario deve esporre un tabellone, con scritte plurilingue, riportante la tabella dei segnali di pericolo, di cui all'Allegato 4 e precedente comma 2, con i relativi significati previsti dalla presente ordinanza.
14. I concessionari di strutture balneari dotate di piscine e/o vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, **durante l'orario di apertura delle stesse** devono assicurare **apposito servizio di salvamento** presso la piscina, che dovrà essere disimpegnato mediante almeno un assistente bagnanti abilitato, riconoscibile per la **maglietta rossa** recante, su un lato, la dicitura "**SALVATAGGIO**", ben visibile e distinguibile, e sull'altro lato la dicitura in inglese "**Lifeguard**", munito di brevetto in corso di validità rilasciato da Federazioni o Associazioni all'uopo autorizzate a norma di legge. Il servizio dovrà essere disimpegnato secondo le modalità previste dalla Legge Regionale Toscana del 9 marzo 2006, n. 8, dal relativo Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 febbraio 2010, n. 23 e dal Regolamento n. 54/R/2015, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 15 maggio 2015 n. 59.

#### **Art. 7- Noleggio e Locazione dei natanti da diporto**

1. Il noleggio e la locazione dei natanti da diporto, ovvero delle moto d'acqua utilizzati, per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale e per appoggio alle immersioni subacquee, a scopo sportivo o ricreativo, che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Viareggio trova espressa disciplina nella normativa generale contenuta nel Decreto Legislativo n. 171, in data 18/07/2005, Codice della nautica da diporto, nel D.M. 1° settembre 2021 (GU n. 11, serie generale 15/01/2022) e nel presente articolo che **abroga con effetto immediato l'ordinanza n. 60/2009, datata 23/04/2009**, in premessa citata, per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti, cui si rimanda integralmente.
2. Gli operatori commerciali che effettuano attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, hanno l'obbligo presentare la "**Comunicazione di inizio attività**",

<sup>2</sup> Entro il 1 luglio per la stagione 2022



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

corredata dagli allegati come indicato al comma 2 dell'art. 2 del **Decreto Ministeriale 1° Settembre 2021**, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in premessa citato e che si allega per ogni utilità (Allegato 6). Tutti coloro che abbiano già presentato una comunicazione di inizio, ovvero di prosecuzione attività, per l'anno 2022, in conformità alla previgente ordinanza n. 60/2009, dovranno, se del caso, integrare la documentazione già in atti, entro giorni 20 dall'emanazione della presente. Tale comunicazione verrà validata con nuova annotazione. Per gli altri casi si dovrà provvedere inviando il nuovo **modello** in **Allegato 7**.

**Art. 8 – Utilizzo di unità cinofile**

1. In aggiunta al servizio di salvamento obbligatorio, così come disciplinato dalla presente Ordinanza, i concessionari, gestori delle strutture balneari, i responsabili dei consorzi, per le forme associate di servizio ed i Comuni, per ciò che attiene il servizio di salvamento dispiegato e organizzato sulle spiagge libere, possono integrare il sistema con un ulteriore servizio costituito dalle unità: cane di salvataggio e conduttore.
2. Il cane di salvataggio deve essere munito della prevista abilitazione, rilasciata da uno degli Enti individuati dalla Legge, nonché da tutti i certificati sanitari previsti dalla stessa.
3. Il conduttore deve essere in possesso di apposito brevetto per unità cinofile e del brevetto di bagnino di salvataggio/assistente bagnante.
4. Sono fatte salve le norme emanate dalle Autorità sanitarie locali per situazioni contingenti ed altre emergenze/urgenze.

**Art. 9– Disciplina della pesca**

1. Durante la stagione balneare, **nelle fasce di mare riservate alla balneazione**, nel periodo compreso tra le ore **08.30 e le 19.30 È VIETATO** l'esercizio di **qualsiasi tipo di pesca**, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.
2. In deroga al comma 1, durante la stagione balneare **è consentito**:
  - 2.1 **la pesca sportiva con canna** esercitata da moletti e scogliere (naturali o artificiali), purché **non siano presenti bagnanti** nel potenziale raggio d'azione dell'attrezzo da pesca;
  - 2.2 **la pesca sportiva con rastrello a mano** per la cattura delle telline ("arselle"), da utilizzare a piedi ed adottando tutte le necessarie cautele in presenza di bagnanti e fermo restando il **divieto di utilizzo nelle giornate festive e prefestive**;
3. Fermo restando la disciplina di cui agli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n°1639 e successive modificazioni ed integrazioni, **È SEMPRE VIETATA la pesca subacquea** nelle acque antistanti le spiagge del Circondario Marittimo, **in presenza di bagnanti**, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva. **È, comunque altresì VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea **carica**.
4. Chiunque esercita **attività subacquee diverse dalla pesca** deve **segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente** (bandiera rossa con banda trasversale bianca di giorno; di notte, luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro di orizzonte). Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a non meno di 300 metri di distanza). Ogni subacqueo



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

deve operare esclusivamente entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca appoggio.

5. Fermo restando il divieto di navigazione nella fascia riservata alla balneazione, è fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità di navigare ad una distanza **non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti** prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo in materia di disciplina della pesca, si rimanda alla vigente specifica normativa.

**Art. 10– Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti**

1. La disciplina dello **sci nautico** è contenuta nel **Decreto 26 gennaio 1960**, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974, del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al **paracadutismo ascensionale** ed al **rimorchio dei galleggianti** di ogni genere (tipo “banana boat”).
2. È comunque **VIETATO** il **rimorchio di galleggianti** di ogni genere effettuato mediante **moto d’acqua**, ad eccezione:
  - 2.1 di quelle **moto d’acqua destinate ad attività di salvamento** e limitatamente all’appendice ad esse collegata ai fini di recupero naufrago;
  - 2.2 di quelle moto d’acqua **dotate di apposito gancio di traino e di specchio convesso omologati** da un Organismo riconosciuto, a similitudine di quanto previsto per lo sci nautico;
  - 2.3 di quei casi di rimorchio effettuati per motivi di necessità ed urgenza connessi a situazioni di emergenza e soccorso, ove se ne verificano i presupposti.

**Art. 11– Corridoi di lancio e specchi acquei delimitati per attività ludico-sportive**

1. In relazione ai **divieti di navigazione relativi alla fascia riservata alla balneazione**, per consentire la partenza e l’atterraggio delle unità da diporto a motore, a vela ed a vela con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree in concessione e le spiagge libere, i concessionari di strutture balneari e/o i titolari di aree in concessione per attività nautiche e di locazione e noleggio natanti devono installare, previa istanza ed ottenimento di autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, un **corridoio di lancio**, avente le seguenti caratteristiche:
  - 1.1 larghezza **non inferiore** a metri **10** e non superiore alla larghezza dell’area in concessione;
  - 1.2 profondità **superiore di metri 50** rispetto al **limite della zona di mare** riservata ai bagnanti;
  - 1.3 **delimitazione costituita da gavitelli** di colore uniforme collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti) e distanziati a intervalli non superiori a **20** metri nei primi **100** metri e successivamente non inferiori a **50** metri. I gavitelli eccedenti l’area riservata alla balneazione non devono essere collegati con sagola tarozzata;
  - 1.4 individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di **bandierine bianche** sui gavitelli esterni di delimitazione, posti a profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
  - 1.5 nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello, plurilingue, recante la dicitura:



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

**"RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE"**

2. Fermo restando l'**assoluto divieto di balneazione al loro interno**, l'utilizzazione dei corridoi di lancio è soggetta alle seguenti norme di comportamento comuni:
  - 2.1 le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (wind-surf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
  - 2.2 le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua devono percorrere i corridoi a lentomoto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi o comunque tale da evitare emissioni di gas di scarico e acustiche che possano arrecare disturbo ai bagnanti;
  - 2.3 è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni funzionali all'alaggio e varo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione del corridoio di lancio da parte del Comune competente, non esime il concessionario dal comunicare l'avvenuto posizionamento dello stesso anche a questa Capitaneria di porto.
4. In relazione ai **divieti di navigazione relativi alla fascia riservata alla balneazione** di cui al precedente art. 2, **lo svolgimento** nell'ambito degli specchi acquei antistanti aree in concessione **di attività ludico-sportive anche didattiche, accessorie alla balneazione** ma con essa **potenzialmente confliggenti** – quale ad esempio corsi o scuole di surf, wind-surf, S.U.P. o similari – è **consentito** alle seguenti condizioni:
  - 4.1 conseguimento di apposito **provvedimento autorizzativo** ai fini demaniali marittimi rilasciato dall'Ente concedente, sulla base della valutazione:
    - a) della sussistenza nel soggetto proponente delle qualità richieste ai fini dello svolgimento dell'attività ludico-sportiva-didattica da svolgere,
    - b) della compatibilità della richiesta con la concessione balneare presso la quale il richiedente vorrà svolgere tale attività, anche ai fini dei limiti di cui al successivo alinea 4.2;
    - c) di ogni ulteriore elemento che condizioni l'esercizio di tale attività, quale ad esempio la presenza di ostacoli nelle immediate vicinanze dello specchio acqueointeressato dall'attività di cui trattasi;
  - 4.2 posizionamento di **apposita delimitazione dello specchio acqueo** di ampiezza tale da separare l'attività ludico-sportiva stessa dall'attività di balneazione, consentendone lo svolgimento in sicurezza;
  - 4.3 predisposizione di apposito **servizio di salvamento** funzionale all'attività ludico-sportiva svolta, assicurato mediante almeno **un assistente bagnanti** dedicato ad essa **in via esclusiva**;
  - 4.4 la delimitazione dello specchio acqueo di cui al precedente alinea 4.2 è realizzata mediante **gavitelli di colore uniforme** collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non superiori a **20** metri nei primi **100** metri e successivamente non inferiori a **50** metri. La relativa profondità **deve essere contenuta all'interno della fascia riservata alla balneazione**, ed in quanto tale la stessa **non costituisce corridoio di lancio**.
5. All'**interno dello specchio acqueo** delimitato ai sensi del precedente comma 4 per lo svolgimento delle attività ivi previste, è **vietata la balneazione nonché qualunque forma di navigazione** diversa da quella



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

oggetto di autorizzazione.

6. Se lo specchio acqueo non è delimitato come previsto dai precedenti commi, non sarà possibile usufruire del corridoio di lancio. È responsabilità del concessionario, la vigilanza ed il corretto posizionamento dei gavitelli.

**Art. 12 - Disposizioni particolari per le moto d'acqua e natanti similari**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con apposita ordinanza n. 70 del 27 aprile 2011 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio – adottata ai sensi dell'art. 27 del codice della nautica da diporto decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 così come modificato dal D.Lgs 229/2017 – l'impiego degli **Moto d'acqua** e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:
  - 1.1 **durante la stagione balneare** il varo, l'alaggio, la partenza e l'atterraggio sono consentiti dai porti o dai corridoi di lancio di cui al precedente art. 10 e, in tal caso, con l'osservanza delle condizioni ivi previste;
  - 1.2 **l'entrata e l'uscita** deve avvenire con velocità massima di **3 (tre) nodi**;
  - 1.3 nel rimanente periodo dell'anno è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo da qualsiasi punto della costa;
  - 1.4 per la conduzione delle moto d'acqua e mezzi similari è **comunque richiesta la patente nautica**, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n°146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto);
  - 1.5 durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un **mezzo disalvataggio individuale**.
2. I locatori di moto d'acqua e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito **congegno di spegnimento a distanza** da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

**Art. 13– Prescrizioni particolari**

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Viareggio **È VIETATO**:
  - 1.1 sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
  - 1.2 transitare e/o sostare sulle spiagge con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e alle persone diversamente abili;
  - 1.3 nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, individuate con D.P.C.M. 21 dicembre 1995, è fatto rinvio, per gli aspetti relativi alla gestione del bene demaniale, alle vigenti disposizioni delle Autorità comunali competenti per territorio.
2. Per gli aspetti connessi alla sicurezza dei fruitori delle spiagge, all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla regolamentazione d'uso degli specchi acquei prospicienti, valgono le disposizioni della presente Ordinanza.





Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**Viareggio**

**Art. 14– Disposizioni transitorie e finali**

1. La presente Ordinanza **entra in vigore a far data dal 1 luglio 2022**.
2. L'Ordinanza Balneare deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
3. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che abroga le Ordinanze 53/2022 e 59/2022 e **sostituisce ed abroga la n°65/2021** e successive integrazioni e modifiche, emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Viareggio in data 10 giugno 2021.
4. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231, 1251 del Codice della Navigazione, degli articoli 650 e 673 del codice penale e del Titolo V del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171, come modificato dal decreto legislativo n. 229/2017.
5. **La disciplina prevista dalla presente ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza delle attività di balneazione, in relazione alle realtà locali, e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere.**
6. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo degli Uffici ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Viareggio, agli Albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/viareggio](http://www.guardiacostiera.gov.it/viareggio) resa raggiungibile anche attraverso apposto QR Code (codice a barre bidimensionale) apposto sul frontespizio della versione pubblicata della presente Ordinanza, ai fini di una più immediata consultazione mediante appositi strumenti multimediali.-

*Viareggio, li 14 giugno 2022*

**IL COMANDANTE**  
C.F. (CP) Alessandro RUSSO



**ATTENZIONE!**

BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO



**WARNING!**

BATHING NOT SAFE FOR LACK OF RESCUE SERVICE



**ACHTUNG!**

NICHT SICHERES BADEN FÜR MANGEL AN RETTUNG SERVICE



**ATTENTION!**

BAIGNADE PAS SÛR POUR MANQUE DE SERVICE DE SAUVETAGE



**ATENCIÓN!**

BAÑO NO SEGURO PARA LA FALTA DE SERVICIO DE RESCATE





**ATTENZIONE!**

BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO  
STABILIMENTO APERTO SOLO PER ELIOTERAPIA



**WARNING!**

BATHING NOT SAFE FOR LACK OF RESCUE SERVICE  
BEACH OPEN FOR SUNBATHING



**ACHTUNG!**

NICHT SICHERES BADEN FÜR MANGEL AN RETTUNG SERVICE  
STRANDBAD ZUM SONNENBADEN GEOFFNET



**ATTENTION!**

BAIGNADE PAS SÛR POUR MANQUE DE SERVICE DE SAUVETAGE  
PLAGE OUVERTE POUR BAINS DE SOLEIL





**ATTENZIONE!**

BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO



**WARNING!**

BATHING NOT SAFE FOR LACK OF RESCUE SERVICE



**ACHTUNG!**

NICHT SICHERES BADEN FÜR MANGEL AN RETTUNG SERVICE



**ATTENTION!**

BAIGNADE PAS SÛR POUR MANQUE DE SERVICE DE SAUVETAGE



**¡ATENCIÓN!**

BAÑO NO SEGURO PARA LA FALTA DE SERVICIO DE RESCATE



**ATENȚIE!**

SCĂLDAT NU SIGUR PENTRU LIPSA DE SERVICIU DE SALVARE



**انتبه!**

الإستحمام يست آمنه لعدم وجود خدمة الإرتقاذ



**CAPITANERIA DI PORTO DI VIAREGGIO****COMUNE** \_\_\_\_\_

ai sensi dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 75/2022

**ELENCO NUMERATO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

<b>numero</b>	<b>denominazione c.d.m.</b>
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

VISTO:

CONSORZIO/ASSOCIAZIONE BALNEARI

\_\_\_\_\_



**CAPITANERIA DI PORTO DI VIAREGGIO**  
**COMUNE**

ai sensi dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 75/2022

**GAVITELLI**

numeri visibili sul gavitello	denominazione c.d.m.	fronte mare c.d.m.	denominazione c.d.m.	fronte mare c.d.m.	denominazione c.d.m.	fronte mare c.d.m.	fronte mare totale (max mt. 50)

VISTO:  
CONSORZIO/ASSOCIAZIONE BALNEARI

\_\_\_\_\_



**CAPITANERIA DI PORTO DI VIAREGGIO**

Piano collettivo per l'esplicitamento del servizio di salvamento in forma **consorzziata**

**COMUNE**

ai sensi dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 75/2022

Periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre - dalle ore 13:30 alle ore 15:30

numero isola	denominazione c.d.m.	n° stabilimento	mt. fronte mare c.d.m.	denominazione c.d.m.	n° stabilimento	mt. fronte mare c.d.m.	denominazione c.d.m.	n° stabilimento	mt. fronte mare c.d.m.	mt. fronte mare totale (max mt. 200)	obbligo numero complessivo bagnini
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											

In MAIUSCOLO l'ubicazione della postazione/isola

VISTO:

**Capitaneria di porto di Viareggio**

VISTO:  
CONSORZIO/ASSOCIAZIONE BALNEARI



**CAPITANERIA DI PORTO DI VIAREGGIO**  
 Piano collettivo per l'espletamento del servizio di salvamento in forma **consorzziata**  
**COMUNE**  
 ai sensi dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 75/2022

Periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre - dalle ore 09:00 alle ore 19:00

numero isola	denominazione c.d.m.	n° stabilimento	mt. fronte mare c.d.m.	denominazione c.d.m.	n° stabilimento	mt. fronte mare c.d.m.	denominazione c.d.m.	n° stabilimento	mt. fronte mare c.d.m.	denominazione c.d.m.	n° stabilimento	mt. fronte mare c.d.m.	mt. fronte mare totale (max mt. 200)	obbligo numero complessivo bagnini
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														

In MAIUSCOLO l'ubicazione della postazione/isola

VISTO:  
 CONSORZIO/ASSOCIAZIONE BALNEARI

VISTO:  
**Capitaneria di porto di Viareggio**





Allegato 2

### CAPITANERIA DI PORTO DI VIAREGGIO

Piano collettivo per l'espletamento del servizio di salvamento in forma consorziata

COMUNE \_\_\_\_\_

ai sensi dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 75/2022

Periodo dal 1 Maggio al 14 Giugno e dal 15 settembre al 30 settembre - dalle ore 09:30 alle ore 18:30

numero isola	DATA INIZIO ISOLA*	denominazione c.d.m.	n° stabili mento	mt. fronte mare c.d.m.	denominazione c.d.m.	n° stabilim ento	mt. fronte mare c.d.m.	denominazione c.d.m.	n° stabilim ento	mt. fronte mare c.d.m.	nt. fronte mare totale (max mt. 200)	obbligo numero complessivo bagnini
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

In MAIUSCOLO l'ubicazione della postazione/isola

\* la forma consorziata sarà svolta solo previa ricezione dell'autorizzazione della Capitaneria di Porto

VISTO:

Capitaneria di porto di Viareggio

VISTO:  
CONSORZIO/ASSOCIAZIONE BALNEARI



## SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

<b>STRUTTURA BALNEARE:</b> <b>SPIAGGIA LIBERA:</b>	
<b>COMUNE:</b> <b>LOCALITÀ:</b>	
<b>DATA:</b> _____	<b>ORARIO DELL'INCIDENTE:</b> _____
<b>LUOGO INTERVENTO</b>	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare - distanza battigia metri _____
<b>STATO DEL TEMPO</b>	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
<b>STATO DEL MARE</b>	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
<b>RESIDENZA ASSISTITO</b> Comune _____ Stato se straniero _____	INIZIALI COGNONE                      INIZIALI NOME <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="margin: 0 20px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> </div>
SESSO <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	ETÀ: _____
<b>CAUSA INCIDENTE</b> <input type="checkbox"/> TRAUMA indicare parte del corpo _____ <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> PRINCIPIO DI ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> DIFFICOLTA' A TORNARE A RIVA <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA <input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME	<input type="checkbox"/> PUNTURA DI MEDUSA / PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____ _____ _____
<b>ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA</b>	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> SERVIZIO 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____
ANNOTAZIONI (breve descrizione dell'evento): _____ _____ _____ _____ _____	
Nome e Cognome assistente bagnante compilatore: _____	FIRMA _____

La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile alla Capitaneria di Porto di Viareggio via e.mail [so.cpviareggio@mit.gov.it](mailto:so.cpviareggio@mit.gov.it) oppure [cpviareggio@mit.gov.it](mailto:cpviareggio@mit.gov.it)



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA  
VIAREGGIO





## TABELLA DEI SEGNALI

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO E' ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 19,00.

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9,00 A.M. TO 7,00 P.M.

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZIET GARANTIERT VON 9,00 BIS 19,00.

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9H00 À 19H00.

 <p>ROSSA</p>  <p>GIALLA</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ NON È ASSICURATA NESSUNA FORMA DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO AL DI FUORI DEGLI ORARI SUDDETTI (DALLE 19,00 ALLE 09,00).</li><li>➤ OUT OF THIS HOURS NO BEACH-ASSISTANCE AND RESCUE ASSURED (FROM 7,00 P.M. TO 9,00 A.M.).</li><li>➤ KEINE LEISTUNG WIRD AUßERHALB DER BERGENANNTEN BADEZEIT GARANTIERT (VON 19,00 BIS 9,00).</li><li>➤ NE SONT PAS GARANTIS AVANT ET APRES CES HEURES AUCUN SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE (DE 19H00 À 9H00).</li></ul>
 <p>ROSSA</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ STATO MOMENTANEO DI PERICOLO !</li><li>➤ DANGER!</li><li>➤ GEFAHR!</li></ul>
 <p>GIALLA</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ FORMA ASSOCIATA/COLLETTIVA/CONSORZIATA</li><li>➤ ASSOCIATED FORM</li><li>➤ ZUGEHÖRIGES FORMULAR</li><li>➤ FORMULAIRE ASSOCIÉ</li></ul>



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA  
VIAREGGIO

**Scheda Informativa**

**A. Strutture balneari/colonie marina che si avvalgono del servizio di salvataggio in forma esclusiva.**

La presente scheda (da aggiornare ogni volta che si verifichi una variazione) deve essere fatta pervenire – compilata secondo le modalità descritte - tramite le associazioni di categoria, alla Capitaneria di Porto di Viareggio. L'addetto/i alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia marina deve/devono compilare il sottostante riquadro, che dovrà essere sottoscritto dai medesimi addetti nonché dal concessionario/gestore della struttura balneare/colonia marina:

<i>NOME STRUTTURA BALNEARE/COLONIA MARINA</i> _____		<i>LOCALITÀ</i> _____	
<i>Nominativo concessionario</i> _____		<i>recapito telefonico</i> _____	
<i>TOTALE FRONTE MARE</i> _____ <i>mt</i>			
<i>Nr postazioni</i> _____			
<b>Addetto alla sorveglianza</b>			
1. Sig. _____	nato a _____	il _____	e
residente a _____	in via _____	n° _____	Brevetto
rilasciato da _____	in data _____	Recapito telefonico	
di rete mobile dell'assistente bagnanti _____			
2. Sig. _____	nato a _____	il _____	e
residente a _____	in via _____	n° _____	Brevetto
rilasciato da _____	in data _____	Recapito telefonico	
di rete mobile dell'assistente bagnanti _____			
3. Sig. _____	nato a _____	il _____	e
residente a _____	in via _____	n° _____	Brevetto
rilasciato da _____	in data _____	Recapito telefonico	
di rete mobile dell'assistente bagnanti _____			
4. Sig. _____	nato a _____	il _____	e
residente a _____	in via _____	n° _____	Brevetto
rilasciato da _____	in data _____	Recapito telefonico	
di rete mobile dell'assistente bagnanti _____			
5. Sig. _____	nato a _____	il _____	e
residente a _____	in via _____	n° _____	Brevetto
rilasciato da _____	in data _____	Recapito telefonico	
di rete mobile dell'assistente bagnanti _____			
6. Sig. _____	nato a _____	il _____	e
residente a _____	in via _____	n° _____	Brevetto
rilasciato da _____	in data _____	Recapito telefonico	
di rete mobile dell'assistente bagnanti _____			

Allegare: Brevetto e documento di riconoscimento in corso di validità del bagnino e relativi numeri di telefono.

**Concessionario/gestore struttura balneare/colonia marina**  
**Timbro e firma**

**Addetto/i alla sorveglianza**  
**Firma**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA  
VIAREGGIO

**Scheda Informativa**

**B. Strutture balneari/colonie marina che si avvalgono del servizio di salvataggio associato/consorzio**

La presente scheda (da aggiornare ogni volta che si verifichi una variazione) deve essere fatta pervenire – compilata secondo le modalità descritte - tramite le associazioni di categoria, alla Capitaneria di Porto di Viareggio. I titolari/gestori delle strutture balneari che assicurano il **servizio di salvataggio in forma consorziata** devono individuare il nominativo dell'unico soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvamento nonché l'elenco delle strutture balneari che costituiscono il consorzio.

Comune \_\_\_\_\_

**Individuazione dell'unico soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvamento**

Generalità: Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

**Strutture balneari consorziate**

1 \_\_\_\_\_ Tel. Fisso: \_\_\_\_\_ mobile \_\_\_\_\_ Fronte mare mt \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_ Tel. Fisso: \_\_\_\_\_ mobile \_\_\_\_\_ Fronte mare mt \_\_\_\_\_  
3 \_\_\_\_\_ Tel. Fisso: \_\_\_\_\_ mobile \_\_\_\_\_ Fronte mare mt \_\_\_\_\_  
4 \_\_\_\_\_ Tel. Fisso: \_\_\_\_\_ mobile \_\_\_\_\_ Fronte mare mt \_\_\_\_\_  
TOTALE FRONTE MARE mt \_\_\_\_\_

**Addetti alla sorveglianza**

1. Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti \_\_\_\_\_
2. Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti \_\_\_\_\_
3. Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti \_\_\_\_\_
4. Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti \_\_\_\_\_
5. Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti \_\_\_\_\_
6. Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti \_\_\_\_\_



# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 1 settembre 2021

Requisiti, formalita' ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. (22A00121)

(GU n.11 del 15-1-2022)

## IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

Visto, in particolare, l'art. 27, comma 9, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalita' e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni



1. Il presente decreto stabilisce i requisiti, le formalita' e gli obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) locazione: il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;

b) noleggio: il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o piu' noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;

3. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Inoltre, si intende per:

a) operatore commerciale: impresa costituita sotto forma di societa' o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS), che esercita l'attivita' di cui al comma 1;

b) operatore di assistenza subacquea: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) che svolge attivita' di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;

c) appoggio alle immersioni subacquee: attivita' professionale dei centri di immersione subacquea e attivita' di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto.

## Art. 2

### Comunicazione di inizio attivita' di locazione e noleggio

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attivita' di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, presentano all'autorita' marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unita' da diporto, apposita comunicazione di inizio attivita' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1.

2. Alla comunicazione di inizio attivita' sono allegati:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attivita' di locazione o noleggio di unita' da diporto e/o di moto d'acqua;

b) elenco delle unita' da impiegare a fini di cui all'art. 1, distinte per numero progressivo;

c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unita' da locare o da noleggiare;

d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformita' CE delle unita' da locare o da noleggiare;

e) copia del certificato di idoneita' al noleggio delle unita' da noleggiare;

f) copia delle polizze assicurative relative alle unita' da locare o da noleggiare.

3. L'attivita' di cui al comma 1 puo' avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attivita' corredata della documentazione di cui al comma 2. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'autorita' ove e' stata presentata, e' conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a

bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti.

4. L'operatore commerciale comunica all'autorita' marittima o della navigazione interna competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unita' indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attivita' o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attivita'.

5. In caso di accertate irregolarita', omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attivita' di cui al presente decreto ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorita' marittima o della navigazione interna competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravita' della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attivita'.

### Art. 3

#### Obblighi generali per la locazione e il noleggio

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per le attivita' di locazione o noleggio sono contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell'operatore commerciale seguito dal numero progressivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b).

2. Ad eccezione dei piccoli natanti di cui all'art. 6, il contratto per le attivita' di locazione o noleggio e' redatto per iscritto. In alternativa, l'accordo tra le parti puo' essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati:

- a) la tipologia della prestazione;
- b) il numero progressivo dell'unita' locata o noleggiata;
- c) l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unita' in locazione o di quelle da imbarcare sull'unita' a noleggio;
- d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonche' del locatario o del noleggiatore;
- e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.

3. L'originale o copia conforme del titolo contrattuale e' conservata a bordo.

### Art. 4

#### Locazione di natanti

1. Nel caso di locazione, il natante e' consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilita'. In tale fattispecie, l'unita' e' condotta con la patente nautica, se prescritta, e puo' imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformita' per le unita' munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unita' non munite di marcatura CE.

2. E' fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche.

3. Prima di effettuare la consegna dell'unita' in locazione, l'operatore commerciale:

- a) verifica che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di eta';
- b) informa il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa e' prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione;
- c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante e' abilitato e gli consegna i documenti di bordo;
- d) illustra al locatario le modalita' di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell'autorita'

marittima relativa alla zona di interesse.

4. Se il locatario non e' in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'allegato 2.

#### Art. 5

##### Noleggio di natanti

1. Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilita' dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente.

2. L'operatore commerciale deve mantenere l'unita' in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per le unita' impiegate in noleggio dal decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

#### Art. 6

##### Locazione di piccoli natanti per usi turistici di carattere locale

1. La locazione di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', derive a vela e moto d'acqua puo' essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla Federazione italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i natanti di cui al comma 1 non possono essere affidati e persone di eta' inferiore a quattordici anni.

#### Art. 7

##### Norme di comportamento dei conduttori - Utilizzazione delle unita' in locazione

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico.

2. Il locatario e' tenuto a utilizzare l'unita' con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali ne' a provocare emissioni o rumori molesti.

#### Art. 8

##### Comunicazione di inizio attivita' di appoggio alle immersioni subacquee

1. I centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee, presentano all'autorita' marittima o delle acque interne competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unita' da diporto, apposita comunicazione di inizio attivita' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1.

2. Alla segnalazione certificata di inizio attivita' sono allegati:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attivita' di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

b) copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;

c) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformita' CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;

d) polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni

subacquee.

3. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, vidimato dall'autorita' marittima o delle acque interne competente, sul quale riportano:

- a) gli estremi identificativi del natante utilizzato;
- b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
- c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
- d) il numero dei partecipanti alle immersioni.

4. L'attivita' di cui al comma 1 puo' avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attivita' corredata della documentazione di cui al comma 2.

5. L'operatore commerciale di assistenza subacquea comunica all'autorita' marittima o delle acque interne competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione delle unita' navali indicate nella comunicazione di inizio attivita', allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attivita' o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attivita'.

6. In caso di accertate irregolarita', omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attivita' di cui al presente decreto ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorita' marittima o delle acque interne competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravita' della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attivita'.

#### Art. 9

##### Attivita' di appoggio alle immersioni subacquee

1. Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unita' di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e' richiesta la maggiore eta' e il possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

2. A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualita' di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondita' stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

3. Le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2811

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico



## COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI VIAREGGIO

**Il sottoscritto** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_, legale rappresentante di

- Società/Ditta individuale di locazione /noleggio,  
 Centro di immersione e addestramento subacqueo,  
 Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo,  
 con sede a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_,  
 iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_,  
 P.IVA \_\_\_\_\_

## DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione),

- che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per  locazione  noleggio  appoggio alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal Decreto \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_, n. \_\_\_\_ con base di imbarco nel Comune di \_\_\_\_\_, in località \_\_\_\_\_.
- **che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;**
- **che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.**

N° <sup>1</sup> \_\_\_\_\_, tipo <sup>2</sup> \_\_\_\_\_ lunghezza (m) \_\_\_\_\_, larghezza (m) \_\_\_\_\_,  
 colore \_\_\_\_\_, potenza max motore \_\_\_\_\_ CV/Kw, max persone trasportabili \_\_\_\_\_,  
 scadenza assicurazione \_\_\_\_\_

N° <sup>1</sup> \_\_\_\_\_, tipo <sup>2</sup> \_\_\_\_\_ lunghezza (m) \_\_\_\_\_, larghezza (m) \_\_\_\_\_,  
 colore \_\_\_\_\_, potenza max motore \_\_\_\_\_ CV/Kw, max persone trasportabili \_\_\_\_\_,  
 scadenza assicurazione \_\_\_\_\_

N° <sup>1</sup> \_\_\_\_\_, tipo <sup>2</sup> \_\_\_\_\_ lunghezza (m) \_\_\_\_\_, larghezza (m) \_\_\_\_\_,  
 colore \_\_\_\_\_, potenza max motore \_\_\_\_\_ CV/Kw, max persone trasportabili \_\_\_\_\_,  
 scadenza assicurazione \_\_\_\_\_

N° <sup>1</sup> \_\_\_\_\_, tipo <sup>2</sup> \_\_\_\_\_ lunghezza (m) \_\_\_\_\_, larghezza (m) \_\_\_\_\_,  
 colore \_\_\_\_\_, potenza max motore \_\_\_\_\_ CV/Kw, max persone trasportabili \_\_\_\_\_,  
 scadenza assicurazione \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

<sup>2</sup> Lancia, gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela etc.

**Allegato 8** dell' Ordinanza di Sicurezza Balneare  
**N. 75/2022** della Capitaneria di porto  
 Guardia Costiera di Viareggio  
**Lista di autocontrollo**

	<b>Disposizione</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A.</b>
<b>1</b>	Esposizione in luogo ben visibile dell'ordinanza di sicurezza balneare, di apposito cartello riportante i numeri di pronto intervento e soccorso e i significati delle bandiere esposte  (art. 14, comma 2 dell'ordinanza di sicurezza balneare e allegato 4 )			
<b>2</b>	Possesso di titolo concessorio in corso di validità rilasciato dall'Amministrazione Comunale  (art. 36 Cod. Nav.)			
<b>3</b>	Numerazione progressiva (cartello) da Sud a Nord all'ingresso dello stabilimento balneare  (art. 1 c. 9 dell'ordinanza di sicurezza balneare)			
<b>4</b>	Cartellonistica (eventuale) "BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA SERVIZIO SALVAMENTO"  (art. 1 dell'ordinanza)			
<b>5</b>	Presenza gavitelli numerati per delimitazione area riservata alla balneazione (300 mt da riva)  (art. 2, comma 2 dell'ordinanza di sicurezza balneare)			
<b>6</b>	Eventuale cartello per limite acque destinate alla balneazione non segnalato  (art. 2, comma 6 dell'ordinanza di sicurezza balneare)			
<b>7</b>	Corretto segnalamento limite acque sicure  (art. 2, cc. 7 e 8 dell'ordinanza di sicurezza balneare)			
<b>8</b>	Eventuale cartello "LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO"  (art. 2, comma 8 dell'ordinanza di sicurezza balneare)			
<b>9</b>	Presenza di un bagnino di salvataggio / assistente bagnanti ogni 70 metri di fronte mare  (artt. 4 e 5 dell'ordinanza di sicurezza balneare)			
<b>10</b>	Bagnini di salvataggio /assistenti bagnanti muniti maglietta identificativa con scritto "SALVATAGGIO" sul fronte e "LIFEGUARD" sul retro (o viceversa), e con fischietto. Destinati unicamente al servizio di salvamento, non distolti per altre attività.  (art. 6, comma 3 dell'ordinanza di sicurezza balneare)			
<b>11</b>	Bagnini di salvataggio /assistenti bagnanti, che operano in stabilimenti ove presente DAE, tutti con corso BLS in corso di validità  (art. 6 c. 12 dell'ordinanza di sicurezza balneare)			
<b>12</b>	Un'unità, di colore rosso, idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" o "S.O.S." ed il nome della			

	<p>concessione balneare, in ottimo stato, munita di sagola a festoni e dotata di un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito anch'esso di cavetto a festoni, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa.</p> <p>(art. 6, comma 4.4 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</p>			
<b>13</b>	<p>Binocolo, megafono, pinne</p> <p>(art. 6 comma 4 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</p>			
<b>14</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- almeno un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 25 metri ed almeno un salvagente tipo "bay-watch" da posizionarsi presso la postazione di salvataggio,</li> <li>- o due salvagenti del tipo "bay-watch";</li> <li>- oppure una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo fissato al terreno e collocato in prossimità della battigia, della lunghezza di almeno 300 metri e munita di cintura a bretella o salvagente anulare.</li> </ul> <p>In tutti i casi il concessionario assicura la perfetta funzionalità e idoneità allo scopo, con la mera messa a disposizione della postazione di salvataggio.</p> <p>(art. 6 comma 4.5 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</p>			
<b>15</b>	<p>Postazione centrale di salvataggio, completa di tutte le dotazioni, per bagni e per consorzi in relazione al fronte mare da proteggere (rialzata dalla stagione 2023)</p> <p>(art. 5 comma 2, lettera f e art. 6 comma 4 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</p>			
<b>16</b>	<p>Per stabilimento con fronte mare maggiore di 70 metri, non consorziati, ulteriore punto ombra per secondo bagnino/assistente completa delle dotazioni minime</p> <p>(art. 6 comma 5 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</p>			
<b>17</b>	<p>Eventuale presenza di dotazioni aggiuntive NON OBBLIGATORIE (rescue board, rescue tube T-Tube etc.)</p> <p>(art. 6 comma 9 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</p>			
<b>18</b>	<p>Dotazioni sanitarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, dedicata esclusivamente ai clienti/ospiti contenente prodotti sanitari in corso di validità, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministro della Salute 15.07.2003, n°388 in materia di pronto soccorso aziendale</li> <li>- una bombola di ossigeno da 5 litri / 3 litri, ovvero 3 bombole da 1 litro, con riduttore di pressione, per fornire ossigeno ad alti flussi in emergenza cardio respiratoria a causa di annegamento trauma malore o emergenza respiratoria grave;</li> <li>- almeno 1 set completo di cannule oro-faringee;</li> <li>- una cannula distanziatrice per respirazione bocca a bocca</li> <li>- un pallone "ambu", o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie, con almeno</li> </ul>			



	due set di maschere facciali, monouso, da adulto (1) e da bambino (1). (art. 6 comma 12 dell'ordinanza di sicurezza balneare)			
<b>19</b>	Eventuale presenza DAE e di un plussiossimetro (saturimetro) (art. 6 comma 12 dell'ordinanza di sicurezza balneare)			
<b>20</b>	Idonea segnalazione di pericoli isolati (art. 6 comma 11 dell'ordinanza di sicurezza balneare)			
<b>21</b>	Fascia dei 5 metri dalla battigia mantenuta libera (art. 4 comma 2 dell'ordinanza di sicurezza balneare)			
<b>22</b>	Eventuale presenza moto d'acqua adibita a salvataggio con tutte le dotazioni previste (art. 6 comma 6 dell'ordinanza di sicurezza balneare)			
<b>23</b>	Corridoi di lancio delimitati ed indicati come indicato all'Articolo 11 dell'ordinanza di sicurezza balneare			

Concessione demaniale marittima n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dal Comune di \_\_\_\_\_ Estensione del fronte mare mt. \_\_\_\_\_.

Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione n. rilasciata in data \_\_\_\_\_ Gestione: \_\_\_\_\_

**Luogo, Data e Firma del Titolare/Gestore**

**Per presa visione i bagnini di salvataggio/assistenti bagnanti:**

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.-